



- Iscritta Elenco Associazioni c/o Ministero della Giustizia (Art. 26 D.Lgs. 206/2007)
 - Iscritta Elenco Associazioni Ministero Sviluppo Economico (Legge n. 4/2013)
 - Iscritta Elenco Nuove Professioni CNEL al n. 67
 - Socio Fondatore AssoProfessioni
 - Socio UNI
 - Aderente Confederazione Sindacale Italiana delle Libere Associazioni Professionali (CONSAP)
-
- Legalmente riconosciuta D.P.R. 361/2000 • Reg. Pers. Giuridiche di Roma n. 63/2001

DISEGNO DI LEGGE n. 643

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale
per il triennio 2023-2025

Commissioni Bilancio riunite

Camera dei Deputati e Senato della Repubblica

MEMORIA

Introduzione

Come ogni anno, l'appuntamento con la “Legge di Bilancio” rappresenta un momento di sintesi di particolare importanza per l'intero Paese, dato dall'entrata in vigore di diverse norme – diametrali a livello di ordinamento giuridico – tra le quali la “variabile fiscale” rappresenta sempre un elemento chiave: è infatti noto come mediante la cosiddetta legge Finanziaria vengano introdotte o prorogate misure agevolative di grande interesse (non solamente) per gli operatori economici, per questo particolarmente attese da questi ultimi.

Considerata, quindi, l'importanza della “Manovra”, occorre intervenire nelle fasi costitutive della stessa in modo da aumentare l'efficacia del pacchetto di disposizioni che la caratterizzeranno; questo, ovviamente, tenendo a mente che la legge di fine anno risulta inserita in un più ampio progetto, facente capo all'Esecutivo da poco insediatosi e che, sulla base sia dei provvedimenti legislativi che sono stati ad oggi varati, sia delle esternazioni dei relativi componenti, pare distinguersi per lo slancio



all'effettivo sostegno dei cittadini ai vari livelli. La volontà espressa in campagna elettorale di sorreggere, in particolare, le fasce meno abbienti della popolazione, rappresenta quindi la base di partenza per la normazione dei diversi ambiti toccati dalla “Legge di Bilancio”, rispetto ai quali si propongono, con il presente documento, alcune modifiche ritenute necessarie dall'Associazione Nazionale Tributaristi Lapet, che segue come sempre il dibattito tecnico e politico in materia tributaria.

1) Estensione credito d'imposta energia

La presente proposta emendativa intende estendere anche ai lavoratori autonomi ed agli esercenti le libere professioni il riconoscimento del contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, riconosciuto dall'articolo 2 comma 2 del disegno di legge di bilancio 2023, pari al 35 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023.

Tale modifica si rende necessaria per fornire un sostegno anche agli esercenti le libere professioni ed ai lavoratori autonomi, che a loro volta sono stati colpiti dalla crisi relativa all'aumento dei prezzi dell'energia.

I costi esorbitanti delle bollette energetiche, infatti, stanno mettendo in ginocchio non solo le famiglie e le imprese ma anche gli stessi liberi professionisti e dunque appare opportuno fornire anche a questi ultimi un supporto per affrontare i gravosi oneri da sostenere.

Si rende altresì opportuno segnalare che, a livello europeo, gli esercenti le libere professioni e i lavoratori autonomi sono equiparati alle imprese in quanto “*esercenti attività economiche produttive, a prescindere dalla forma giuridica rivestita*”, ai sensi della **Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003/361/CE** e del **Regolamento UE n. 1303/2013**.



Riteniamo, pertanto, necessario che siano ad esse equiparate non solo negli oneri, ma anche nei benefici qualora questi vengano disposti dal Governo.

2) *Estensione visto di conformità*

La proposta emendativa intende estendere la possibilità di apporre il visto di conformità, di cui al comma 4 del presente decreto, anche ai professionisti di cui alla norma UNI 11511 e disciplinati dalla Legge n.4/2013.

Si tratta di una questione di grande urgenza in quanto la mancata previsione della possibilità di apporre il visto di conformità anche alla categoria professionale dei tributaristi, infatti, determina una vera e propria discriminazione, anche alla luce del fatto che questo documento è richiesto per poter beneficiare della cessione del credito di imposta previsto dai suddetti articoli.

Infatti, i Tributaristi al pari degli Avvocati, dei Commercialisti, dei Caf, nell'esercizio della loro attività professionale forniscono assistenza e consulenza contabile e fiscale, nei confronti dei contribuenti e delle imprese, con i quali si instaura un rapporto di collaborazione e di fiducia.

Con l'esclusione di questi ultimi dalla possibilità di apporre il visto di conformità si riproporrebbe l'interruzione del rapporto fiduciario tra il Tributarista, che ha seguito tutte e le pratiche fiscali fino a quel momento, e il contribuente o l'impresa, che hanno fruito del suo servizio professionale.

Infatti, non essendo il Tributarista abilitato ad apporre il visto di conformità sarà necessario rivolgersi ad un altro professionista, generando un danno sia nei confronti della categoria professionale dei tributaristi, sia nei confronti di tutti i loro clienti, siano essi contribuenti o imprese.



Pertanto, la proposta di modifica prevede l'allargamento della platea dei professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità anche ai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati, dopo aver superato un' apposita esame di parte terza come previsto dall'attuale normativa, e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, poiché trattasi di soggetti già autorizzati quali intermediari fiscali nonché abilitati a rappresentare ed assistere i contribuenti dinanzi agli uffici dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. n. 600/73, che garantiscono una competenza ed una professionalità del tutto analoga a quella dei professionisti già abilitati.

Si segnala che la proposta emendativa non comporta maggiori oneri per lo Stato.

3) *Presidi partite IVA*

La presente proposta emendativa interviene sul secondo comma dell'articolo 36 del disegno di legge di bilancio, rubricato “*Rafforzamento del presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite IVA*”, sopprimendo il secondo ed il terzo periodo dello stesso comma.

Questo, infatti, attraverso una modifica dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997, prevede l'irrogazione di una sanzione di euro 3.000 nei confronti della persona fisica destinataria del provvedimento di cessazione della partita IVA, in quanto titolare dell'impresa individuale, dell'attività di lavoro autonomo, ovvero in qualità di rappresentante legale, stabilendo altresì la responsabilità solidale a carico dell'intermediario che ha trasmesso la dichiarazione di inizio attività per conto del contribuente, agendo con dolo o colpa grave.

Obiettivo di tale proposta emendativa è pertanto la soppressione della previsione della responsabilità solidale dell'intermediario che ha trasmesso la dichiarazione di



inizio attività, limitandola solo in capo al contribuente destinatario del suddetto provvedimento e della conseguente sanzione.

4) *Oneri di costruzioni rurali*

In virtù dell'attuale formulazione della norma è ammesso al beneficio, consistente nell'esonero dal pagamento del contributo di costruzione, «l'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153».

La figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale non è più esistente dal 2004 in quanto l'articolo 1, comma 5-quinques, del D. Lgs. n. 99/2004 ha abrogato l'articolo 12 della legge n. 153/1975.

Pertanto l'articolo 17, comma 3, lett. a) del D.P.R. n. 380/2001 deve essere aggiornato con il richiamo all'attuale nuova figura dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 del D. Lgs. n. 99/2004. Inoltre, è giusto che la medesima agevolazione contempli esplicitamente l'altra figura di lavoratore autonomo del settore agricolo che è il coltivatore diretto di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 1047/1957.

Costoro, a differenza degli imprenditori agricoli professionali, sono coloro che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame con l'apporto prevalente della manodopera propria e del proprio nucleo familiare. Appare iniquo, pertanto, sia con riferimento alle abitazioni rurali, sia con riferimento ai manufatti strumentali all'esercizio delle attività agricole, negare a tali soggetti l'agevolazione in commento avendo peraltro l'obbligo, come gli imprenditori agricoli professionali, di essere iscritti nella previdenza agricola.



5) *Redditi IVA agriturismi*

L'articolo 5 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 prevede regimi speciali per la determinazione delle imposte sui redditi e dell'IVA a favore degli esercenti attività agrituristiche.

La disposizione in argomento, che non è mai stata modificata dalla data della sua entrata in vigore, né risulta abrogata, disciplina i due regimi speciali per coloro «*che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730*». **La legge n. 730/1985 è stata completamente abrogata dall'articolo 14 della legge n. 96 del 20 febbraio 2006.**

In verità, con l'abrogazione della legge n. 730/1985, si dovrebbe intendere abrogata tacitamente anche la disposizione dell'articolo 5 della legge n. 413/1991 che, a rigore di logica, non è più applicabile dal 2006. Ciò, in virtù dell'articolo 15 delle “preleggi” secondo il quale «*le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore*». Difatti, nonostante l'Agenzia delle entrate, forse inavvertitamente, continui a considerare applicabile la norma del 1991, si deve rilevare che **oggi non esistono più «attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730». Esistono, invece, le attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96. Non pare possibile, in virtù dei principi del nostro ordinamento, considerare implicitamente estendibile la disposizione del 1991 alla fiscalità degli attuali agriturismo. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, le norme fiscali che recano agevolazioni (come le agevolazioni che conseguono ai regimi speciali in argomento) sono di stretta interpretazione ai sensi dell'articolo 12 delle “preleggi” e non possono essere interpretate per analogia. In altre parole, non sembra possibile considerare estendibili alle attuali attività**



agrituristiche di cui alla legge n. 96/2006, per analogia, i regimi fiscali destinati alle vecchie attività agrituristiche disciplinate dalla previgente normativa di cui alla legge n. 730/1985.

Occorre poi considerare ciò che è avvenuto a partire dal 2001. L'articolo 1 del D. Lgs. n. 228 del 2001 (c.d. legge di orientamento) ha riscritto interamente l'articolo 2135 del Codice Civile che definisce l'imprenditore agricolo. Il terzo comma della norma civilistica in questione, nella nuova formulazione, riconduce alle attività agricole connesse quelle «di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge». Ciò è confermato dall'Agenzia delle entrate nella Circolare n. 44/E del 14 maggio 2002.

Il coordinamento tra le attività connesse di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile e le attività agrituristiche di cui alla legge n. 96/2006 è avvenuto ad opera dell'articolo 2 della richiamata legge laddove statuisce che *«Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali»*.

Per tutte le attività agricole connesse di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile sono stati introdotti specifici regimi fiscali forfettari.

In particolare, per le attività connesse di fornitura di beni o servizi, cui, alla luce di quanto precede, sono riconducibili le attività agrituristiche, l'articolo 2, comma 6, della legge n. 350/2003, ha introdotto nel TUIR l'articolo 56-bis, comma 3, in virtù del quale «il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento».



Il medesimo articolo 2 della legge n. 350/2003, con il comma 7, ha introdotto nel D.P.R. n. 633/1973 l'articolo 34-bis in virtù del quale, per le attività dirette alla produzione di beni e alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 C.C., l'IVA è dovuta forfettariamente nella misura del 50% dell'imposta relativa alle operazioni imponibili.

Le due nuove norme introdotte in materia di imposte sui redditi e di IVA dalla legge n. 350 del 2003 sono indipendenti l'una dall'altra, rappresentano regimi naturali e possono essere derogati per opzione verso i regimi ordinari.

Pertanto un soggetto esercente attività agricola connessa di fornitura di servizi (si pensi all'esempio ad un imprenditore agricolo che con le sue macchine agricole si occupa di lavorazioni dei terreni per conto terzi) può liberamente adottare il regime IVA naturale di cui all'articolo 34-bis del D.P.R. n. 633/1972 e optare, ai fini delle imposte sui redditi, per la determinazione del reddito nei modi ordinari (o viceversa regime IVA ordinario e regime forfettario per le imposte sui redditi).

Questa libertà di scelta di regime, non vincolata dalla scelta inerente al regime dell'altra imposta, non era contemplata dall'articolo 5 della legge n. 413/1991 che prevedeva la possibilità di opzione per i regimi ordinari esclusivamente in maniera congiunta. L'emendamento ha lo scopo di superare questa criticità.

Alla luce dell'exkursus normativo delineato, indipendentemente dalla prassi adottata dall'Amministrazione finanziaria, dal ragionamento logico/giuridico che ne consegue deve ritenersi che già oggi gli articoli 56-bis del TUIR e 34-bis del D.P.R. n. 633/1972, come aggiornati dall'articolo 2, commi 6 e 7, della legge n. 350/2003, siano destinati anche a coloro che esercitano le attività agrituristiche di cui alla legge n. 96/2006.

L'emendamento proposto ha lo scopo di fugare ogni possibile dubbio, data la mancata abrogazione espressa della norma del 1991, sulla vigenza degli articoli 56-



bis del TUIR e 34-bis del D.P.R. n. 633/1972 anche per le attività di fornitura di servizi «di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge» che, sulla scorta di quanto illustrato, sono già vigenti.

I regimi speciali per la determinazione del reddito previsti dall'articolo 56-bis del TUIR non possono essere invocati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice. Possono transitarvi, pertanto, gli imprenditori individuali, le società semplici e gli enti pubblici e privati, diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale.

Nella previgente normativa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 413/1991, potevano beneficiare del particolare regime di determinazione del reddito anche le attività agrituristiche costituite in forma di società in nome collettivo ed in accomandita semplice. Al fine di non arrecare un danno alle imprese agrituristiche costituite in forma di società in accomandita semplice e società in nome collettivo, per un fatto di continuità rispetto alla previgente legislazione, l'emendamento relativo al comma 1 dell'articolo 5 del D.L. n. 413/1991 è stato formulato aggiungendo alla disposizione il secondo periodo (scritto in corsivo).

6) *Innalzamento/eliminazione soglia spese personale come causa ostativa*

L'articolo innalza da 65.000 euro a 85.000 euro il limite di ricavi o compensi per l'accesso e permanenza nel regime forfetario per i contribuenti persone fisiche esercitanti attività d'impresa, arti o professioni. Il nuovo limite di 85.000 euro si applica a partire dal periodo d'imposta 2023 e cessadiavereapplicazione dall'annostesso incui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tal caso è dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del limite



Con riferimento all'articolo in esame, che si è visto innalzare il limite massimo dei ricavi e compensi per permanere nel regime forfettario, si suggerisce di intervenire altresì sull'importo delle spese sostenute per lavoratori e collaboratori di cui all'art. 1, comma 54, lettera b) della Legge 190/2014, come segue:

- incrementando l'attuale soglia almeno ad euro 30.000, oppure
- eliminando lo stesso requisito per l'accesso al regime in esame.

Occorre infatti tenere conto della circostanza per cui il citato incremento dei componenti positivi di reddito percepibili dai soggetti forfettari mal si concilia con l'invarianza del costo che gli stessi possono trovarsi a sostenere per il lavoro prestato da terzi, con necessità quindi di modificare il richiamato presupposto di accesso al regime.

Con riferimento alle modifiche al regime forfettario e, in particolare, alle regole che disciplinano l'uscita dal regime in caso di superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi/compensi, che determina la cessazione del regime dallo stesso anno in cui si verifica, risulta necessario disciplinare come debba essere determinata l'imposta relativa all'anno di uscita dal regime. L'attuale formulazione legislativa, infatti, si limita a prevedere che a partire dalle operazioni effettuate che comportino il superamento di tale limite è dovuta l'imposta sul valore aggiunto, ma nulla disciplina rispetto alla determinazione delle imposte dirette. In particolare non si comprende se l'intero reddito del periodo sia integralmente assoggettato all'imposizione marginale ovvero concorra alla formazione del reddito complessivo solo la quota di reddito maturata successivamente. Con riferimento all'imposta sul valore aggiunto, infine, non viene chiarito se sia necessaria assoggettare a imposizione indiretta anche le fatture antecedenti il superamento della soglia.



7) *Chiarimento fatture elettroniche emesse in regime forfettario*

Relativamente all'articolo 18 del D.L. 36/2022 si propone una modifica del primo periodo del comma 3, al fine di chiarire che l'obbligo di invio della fattura elettronica sussisterà, a partire dal 1° gennaio 2023, anche per i soggetti che nel precedente anno 2022 supereranno il limite di ricavi/compensi pari ad euro 25.000.

L'attuale formulazione della norma ha difatti indotto taluni soggetti – alcuni dei quali lo hanno anche riportato sulla stampa specializzata – a ritenere che l'obbligo della fattura elettronica potesse sussistere **solamente**:

- a partire dal 1° luglio 2022, al superamento della soglia di ricavi nel corso del 2021, o in alternativa
- dal 1° luglio 2024, per coloro che non risultavano a ciò obbligati in precedenza,

escludendosi in tal modo (erroneamente) gli operatori che, avendo superato l'importo di euro 25.000 per i ricavi o compensi percepiti nel corso del 2022, saranno obbligati a trasmettere le fatture elettroniche dal 2023.

8) *Distribuzione di riserve di utili maturati fino al 31 dicembre 2017*

Con riferimento alla distribuzione di riserve di utili maturati fino al 31 dicembre 2017, risulta necessario introdurre, all'articolo 23, una norma di interpretazione autentica che specifichi la possibilità di applicare le disposizioni del regime transitorio di cui all'articolo 1, comma 1006, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 anche agli utili la cui deliberazione è avvenuta entro il 31 dicembre 2022 con erogazione a decorrere dal 1° gennaio 2023.



9) *Assegnazione agevolata ai soci ed estromissione dei beni delle imprese individuali*

Considerando che possono beneficiarie delle disposizioni in tema di assegnazione agevolata ed estromissione le operazioni compiute fino al 30 settembre 2023, risulta necessario posticipare il termine fissato dall'articolo 25, comma 6 al 30 settembre 2023 per il versamento del 60 per cento dell'imposta al fine di consentire al contribuente e ai propri professionisti il tempo sufficiente per effettuare il calcolo degli importi da versare.

10) *Rideterminazione del valore delle cripto-attività*

Considerata la diffusione del fenomeno connesso al possesso di criptovalute, per la buona riuscita della procedura di rideterminazione del valore delle medesime, risulta necessario posticipare il termine fissato dall'articolo 33 al 30 giugno 2023 al 30 novembre 2023.

11) *Rafforzamento del presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite IVA*

Risulta necessario stralciare integralmente l'eventuale responsabilità in solido dell'intermediario in caso di concorso in violazione di cui all'articolo 36. In tale attività, infatti, il professionista si limita ad inviare l'istanza di attribuzione partita iva su dichiarazione rilasciata dal medesimo contribuente.



12) *Pace fiscale*

Relativamente all'articolo 47 del DDL di Bilancio si propone di estendere la norma premiale ai debiti risultanti dai carichi affidati dall'agente della riscossione entro il **30 novembre 2022**.

Articoli 46 e 47: in ragione di esigenze di certezza del diritto, sia per la procedura di stralcio che per la definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione, ai fini della definizione del perimetro temporale, risulta necessario fare riferimento alla data di effettiva notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di accertamento esecutivo. La data di affidamento del ruolo, infatti, non è desumibile dalla cartella di pagamento successivamente ricevuta. Tale carenza informativa rischia di rendere oltremodo difficoltoso l'individuazione dei carichi definibili a cavallo del perimetro temporale definito.

13) *Altre modifiche*

- Necessaria proroga dei principali crediti d'imposta in tema di investimenti e formazione, fondamentali per dare continuità alle strategie di crescita già intraprese da un rilevante numero di imprese. Il disegno di legge di bilancio, in particolare, non dispone la proroga del Credito d'imposta Formazione 4.0 di cui all'articolo 1, commi da 46 a 56, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 riconosciuto a favore delle imprese che svolgono attività di formazione in ambito 4.0, nonostante il credito d'imposta riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati negli allegati A e B della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 siano vigenti, rispettivamente, fino al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2023.
- Sempre per le medesime finalità si rende necessario prorogare il Bonus Sud di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. La



proroga, nello specifico, si rende necessaria in quanto gli investimenti che accedono a tale misura agevolativa sono, per propria natura, di carattere pluriennale in quanto relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente, ai casi di diversificazione sostanziale e cambiamento fondamentale del processo produttivo. Si considera, inoltre, che l'estensione delle zone agevolate conseguente all'approvazione della nuova carta degli aiuti 2022-2027 determina l'esigenza, soprattutto per le aree recentemente inserite, di completare gli investimenti avviati.

- La proroga della Nuova Sabatini, invece, in un contesto di interessi crescenti, consentirebbe di calmierare i costi dei finanziamenti dedicati agli investimenti, anche in tecnologie 4.0. Tale misura, infatti, riconosciuta in termini di contributo figurativo in conto impianti, consentirebbe di ridurre gli oneri finanziari strettamente connessi ai progetti di investimento.



Di seguito proposte emendative già commentate

Proposte di emendamenti alla legge di Bilancio 2023

14) Estensione credito d'imposta energia

All'articolo 2, comma 2, infine, aggiungere il seguente periodo:

Il contributo straordinario, di cui al presente comma, è riconosciuto altresì agli esercenti le libere professioni ed ai lavoratori autonomi, a fronte dei maggiori costi sostenuti dai medesimi per l'acquisto di prodotti energetici, sia in forma singola che associata. Agli oneri derivanti dalla suddetta estensione, stimati in 2 milioni di euro, si fa fronte mediante il Fondo istituito dall'articolo 152 comma 4 del presente disegno di legge.

15) Estensione visto di conformità

All'articolo 2, comma 7, dopo le parole: decreto legislativo n. 241 del 1997, inserire le seguenti: “nonché dai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. n. 600/73”.

Conseguentemente,

all'articolo 3, comma 3, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole “diploma di ragioneria” inserire le seguenti “nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi



della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. n. 600/73;”.

16) *Presidi partite IVA*

All'articolo 36, comma 2, sopprimere il secondo e terzo periodo, dalle parole “*Ai sensi*” fino a “*decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.*”

17) *Oneri di costruzioni rurali*

Riformulare l'articolo 17, comma 3, lett. a) del D.P.R. n. 380/2001 come segue:

3. Il contributo di costruzione non è dovuto:

a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e del coltivatore diretto di cui agli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.

18) *Redditi IVA agriturismi*

Riformulare l'articolo 5 del D.L. n. 413/1991 come segue:

1. I soggetti che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 96 determinano il reddito avvalendosi delle disposizioni dell'articolo 56-bis, commi 3, 4 e 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. *Il reddito delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 96 è determinato secondo l'articolo 56-bis, comma 3, del Testo Unico delle Imposte*



sui Redditi approvato dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 in deroga alla previsione del comma 4.

2. I soggetti che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 96, ai fini della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto, si avvalgono delle disposizioni dell'articolo 34-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

3. abrogato.

19) Innalzamento/eliminazione soglia spese personale come causa ostativa

All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 54, lettera a), le parole: “euro 65.000” sono sostituite dalle parole: “euro 85.000”;
- b) al comma 71 sono aggiunti i seguenti periodi: “Il regime forfettario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite;
- c) al comma 54, lettera b), le parole: “euro 20.000” sono sostituite dalle parole: “euro 30.000” [oppure: la lettera b) del comma 54 viene abrogata].

20) Chiarimento fatture elettronica forfettario

All'articolo 18 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, primo periodo, le parole: “La disposizione di cui al comma 2 si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente



abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000” sono sostituite dalle parole: “La disposizione di cui al comma 2 si applica, rispettivamente, a partire dal 1° luglio 2022 con riferimento al 2021 e a partire dal 1° gennaio 2023 con riferimento al 2022, per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000”;

A disposizione per ogni ed ulteriore chiarimento, ringraziando per l’attenzione si porgono distinti saluti.

Il Presidente nazionale
Dott. Roberto Falcone

Roma, 2 dicembre 2022